

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4232 del 10/09/2020
Oggetto	MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 - DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI SPA - IMPIANTO UBICATO IN VIA XXV APRILE N. 70 IN COMUNE DI CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4340 del 09/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 8015/2020

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n. 28563 del 20/05/2015, - Ditta "CALCESTRUZZI CORRADINI SPA" relativamente all'impianto ubicato in via XXV Aprile n. 70, nel Comune di Casalgrande.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la Ditta "**CALCESTRUZZI CORRADINI SPA**" con attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta nell'impianto ubicato nel Comune di **Casalgrande in Via XXV Aprile n.70 – Provincia di Reggio Emilia** è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n. 28563 del 20/05/2015, relativamente ai titoli ambientali per scarichi in corpo idrico superficiale, emissioni in atmosfera, recupero rifiuti e comunicazione relativa all'impatto acustico;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**CALCESTRUZZI CORRADINI SPA**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Casalgrande – Via XXV Aprile n. 70 – Provincia di Reggio Emilia**, concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione materiali ghiaiosi, produzione conglomerati cementizi e recupero rifiuti non pericolosi**, acquisita agli atti con prot.n. PG/2020/34937 del 04/03/2020 e successive integrazioni acquisite agli atti con prot. n. PG/2020/85294 del 15/06/2020 e prot. n. PG/2020/100180 del 13/07/2020;

Preso atto che in tale domanda la ditta comunica alcune modifiche inerenti la rete di raccolta dei reflui, aggiornando la planimetria di riferimento. In particolare tale modifica prevede che:

- relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, per il cui trattamento sono presenti due vasche di decantazione in serie, l'immissione sia delle acque meteoriche, che delle acque reflue industriali, avvengono nella prima delle due vasche in posizione diversa;
- relativamente al limodotto, la ditta ha effettuato le seguenti modifiche:
 - o il punto di immissione del limodotto presso la cava Siberia 2 è stato collocato in diversa posizione;
 - o il tipo di valvola per direzionare il flusso all'interno del limodotto è stata cambiata ed è stata inserita una membrana che, a seconda della pressione del fluido in arrivo, apre in tale direzione;
 - o la pompa per il ricircolo delle acque pulite, che viene azionata in manuale a seconda delle necessità soprattutto nel periodo estivo e non in modo continuativo ed automatico, è stata ricollocata;
- relativamente ai lavaggi delle autobetoniere, la ditta, oltre a produrre con le rimanenze del calcestruzzo cubi in cemento in un'area dedicata a tali operazioni, ha installato un impianto dedicato ai lavaggi;

La ditta dichiara il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamata la Relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE, acquisita al protocollo n. PG/2020/0107498 del 27/07/2020;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di prendere atto della modifica comunicata dalla Ditta, come in premessa indicata, in aggiornamento della vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n. 28563 del 20/05/2015, per l'impianto della Ditta "**CALCESTRUZZI CORRADINI SPA**" ubicato in Comune di **Casalgrande – Via XXV Aprile n. 70** – Provincia di Reggio Emilia;

2) di dare atto che l'"Allegato 2 – autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D. Lgs. 152/06" viene sostituito

dall'Allegato 2 Bis - autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue di dilavamento, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06" allegato al presente atto;

3) di disporre che il presente atto è parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n. 28563 del 20/05/2015, di cui restano valide la scadenza, le prescrizioni e quant'altro non in contrasto con il presente atto;

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 2 Bis - autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue di dilavamento, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Dati tecnici

- La Ditta svolge attività di lavorazione di ghiaia in natura, proveniente dalle cave di proprietà, nel frantoio; il prodotto finito, disposto in cumuli, può essere destinato direttamente alla vendita o all'utilizzo per la produzione di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi. Inoltre l'insediamento è autorizzato ad effettuare attività di recupero rifiuti costituiti da rottami da demolizione non pericolosi.
- Per l'approvvigionamento idrico la ditta utilizza tre pozzi privati, sia per usi civili che per usi produttivi, dotati di contatore per un prelievo annuo pari a circa 195.000 m³.
- Lo schema fognario di riferimento aggiornato è caratterizzato da reti fognarie separate industriali, domestiche e meteoriche ed è costituito dalle seguenti tre tavole:
 - "TAV.1 Aggiornata" datato giugno 2020, acquisito al prot. n. PG/2020/85294 del 15/06/2020;
 - "TAV. 2 Integrazione volontaria" e "TAV. 3 Integrazione volontaria" datate luglio 2020, acquisite al prot. n. PG/2020/100180 del 13/07/2020;
- Le acque reflue originate dallo stabilimento consistono in:
 - acque reflue industriali dall'attività di lavaggio ghiaia e lavaggio autobetoniere;
 - acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di pertinenza delle lavorazioni.
 - acque reflue domestiche da servizi igienici e spogliatoi il cui recapito finale è la pubblica fognatura depurata.
- Lo scarico finale è formato dalle acque meteoriche di dilavamento o dall'unione di queste con le acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione inerti.
- Per lo scarico viene indicata una portata massima teorica di 180 m³/h, e viene precisato essere uguale a zero non essendosi mai attivato lo scarico negli ultimi anni.
- Il recapito finale dello scarico è il fiume Secchia.

Acque reflue industriali

Le acque reflue industriali provenienti dal frantoio di lavorazione ghiaia sono in via prioritaria inviate, previa separazione delle sabbie tramite una scolatrice e dei cicloni separatori tramite pompe e un limodotto, ad aree di cava dismesse per il loro riempimento con i limi contenuti nelle stesse, prassi prevista nei piani di coltivazione delle cave.

Attualmente la cava oggetto di riempimento è il "Fondo Siberia 2": dall'area di cava, l'acqua che ha subito la decantazione, nel periodo notturno tramite pompa è inviata tramite lo stesso limodotto, al manufatto in cemento dotato di pompe presente nelle vasche in area demaniale, per effettuarne il riciclo nella lavorazione ghiaia per un quantitativo di circa 110.000 m³/anno.

All'occorrenza, in caso di emergenza per rottura o disfunzione del sistema di smistamento che attualmente provvede ad inviare le acque di lavaggio agli invasi risultanti da attività estrattiva cessata, le acque reflue industriali da lavaggio e frantumazione ghiaia sono inviate alle due vasche di decantazione in terra realizzate in area demaniale. I limi che si depositano nelle vasche di decantazione sono estratti periodicamente e utilizzati per il ripristino ambientale di aree di cava dismesse,

Da tali vasche di decantazione disposte in serie tra loro, aventi superficie totale di 12.360 m² e profondità di circa di 8 m per una volumetria complessiva pari a circa 77.000 m³, dove avviene il processo di sedimentazione, al raggiungimento di un certo livello delle acque, si attiva lo scarico in acque superficiali.

Acque reflue di dilavamento

Provengono dalle aree di pertinenza delle lavorazioni aventi le seguenti superfici:

- aree coperte pari complessivamente a 6.722 m²;
- piazzali pari ad una superficie complessiva di 69.307m² circa di cui:
 - 23.866 m² completamente asfaltati;
 - 45.441 m² non asfaltati;

Tali acque reflue di dilavamento sono convogliate alle due vasche di decantazione in terra in area demaniale.

Acque di lavaggio delle autobetoniere

Per le acque di lavaggio delle autobetoniere è prevista l'installazione di un impianto di lavaggio, costituito da due postazioni per le autobetoniere collocate al termine di una rampa di accesso, e dal seguente sistema di trattamento delle acque: una tramoggia raccoglie le acque di lavaggio e le invia ad una coclea che separa i solidi grossolani; le acque torbide vengono raccolte in una vasca dotata di due agitatori e di una pompa per alimentare la filtropressa per la separazione dei solidi. I fanghi filtropressati sono accumulati nell'area sottostante la filtropressa e le acque sono raccolte in una vasca di accumulo dotata di pompa per il loro riutilizzo per i lavaggi. I solidi grossolani che si separano nell'impianto di lavaggio sono reimmessi nel ciclo di lavorazione degli inerti lapidei.

Dall'area di pertinenza dell'impianto di lavaggio betoniere si generano inoltre acque di sgrondo dei materiali separati e meteoriche di dilavamento che vengono raccolte da caditoia della rete acque meteoriche e convogliate alle vasche di decantazione.

Prescrizioni

1. Gli assetti degli impianti e reti, e manufatti a servizio, devono rispettare gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate. Le vasche di raccolta acque torbide ed acque chiare dell'impianto di lavaggio autobetoniere non devono essere dotate di tubazioni di troppo pieno. Devono essere presenti controlli di livello delle acque in esse contenute e relativi sistemi di allarme.
2. Lo scarico finale, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. I fanghi provenienti dal trattamento di filtropressatura delle acque di lavaggio betoniere e le acque eccedenti il fabbisogno del nuovo impianto di lavaggio delle autobetoniere, devono essere conferiti come rifiuto a ditte autorizzate al loro recupero o smaltimento.
6. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile e deve consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
7. In caso di attivazione dello scarico dovrà essere effettuato un autocontrollo sulle acque reflue scaricate tramite un campione medio-composito nell'arco di tre ore per la ricerca dei seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali.

8. I certificati di analisi devono essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
9. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sulle vasche di decantazione in area demaniale e sull'impianto di trattamento delle acque di lavaggio delle autobetoniere. Le vasche devono essere pulite almeno una volta l'anno o quando necessario in modo da garantire i volumi disponibili per il decantato e deve essere sempre assicurata la tenuta degli argini in particolare nel corso del periodo invernale, effettuando la necessaria sorveglianza.
10. Deve essere attuato un sistema di sorveglianza e manutenzione dell'impianto di convogliamento limo e di riciclo delle acque.
11. Deve essere conservata la documentazione relativa ai controlli ed agli interventi effettuati a disposizione degli organi di controllo.
12. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro trattamento e/o smaltimento e comunque la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata ai sensi del D. Lgs. 152/06.
13. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità e ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE SAC, all'ARPAE Servizio Territorialmente competente indicando anche i tempi per il ripristino; dovranno inoltre essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.
14. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
15. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento ai sensi della normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.